

## **SCHEMA TABELLA DI INDENNITA'**

Così come allegato al regolamento di procedura del Centro Studi Giuridici Concilianet

### **Valore della lite Spese di mediazione per ciascuna parte ( I seguenti valori sono da intendersi IVA ESCLUSA)**

#### **Valore della lite Spese di mediazione**

Fino a € 1.000,00	€ 65,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

## **SCHEMA TABELLA DI INDENNITA'**

### **PER LE MATERIE OBBLIGATORIE EX ART. 5 D.LGS. 28/2010**

Così come allegato al regolamento di procedura del Centro Studi Giuridici Concilianet

### **Valore della lite Spese di mediazione per ciascuna parte (IVA ESCLUSA)**

#### **Valore della lite Spese di mediazione**

Fino a € 1.000,00	€ 43,34
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 86,66
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 160,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 240,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 400,00
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 666,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 1.333,34
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 2.533,34
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 3.466,66
Oltre € 5.000.000	€ 6.133,34

**Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DM 180/2010:**

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto ( 20 % ) tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto ( 25 %) in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto ( 20 %) nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro 40,00 (quaranta) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento

**Il Presidente**